



*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**Prot. n. 13055 del 12 giugno 2012 – CIRCOLARE N.3/DRU/2012.**

**OGGETTO: Art.41 legge regionale 9 maggio 2012, n.26.**

**Caso EU Pilot 1654/10/ENVI: possibili non conformità del quadro normativo della Regione Siciliana con la Direttiva 2001/42/CE – Conseguenti indirizzi applicativi delle disposizioni contenute nell'Articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6.**

Ai Comuni della Regione Siciliana

LORO SEDE

E, p.c. All'On. Presidente della Regione Siciliana – Ufficio di Gabinetto

PALERMO

E, p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio Legislativo e Legale

PALERMO

E, p.c. All'Assessore Regionale del territorio ed Ambiente – Ufficio di Gabinetto

SEDE

E, p.c. Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente

SEDE

E, p.c. Ai Dirigenti Responsabili delle Aree e dei Servizi del Dipartimento Regionale Urbanistica

SEDE

E, p.c. Agli Assessori Regionali – Uffici di Diretta collaborazione dell'Assessore

LORO SEDE

E, p.c. Agli Assessori Regionali – Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali

LORO SEDE

E, p.c. Alle Province Regionali

LORO SEDE

Con circolare 52120 del 5/08/2011 veniva dato avviso dell'avvertita criticità tra la normativa comunitaria, segnatamente la Direttiva 2001/42/CE e la normativa regionale contenuta nell'art. 59 l.r. 6/2009, come modificato dall'art.13, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n.13.

Tanto in tema di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici le cui direttive sono state deliberate dal Consiglio Comunale prima del 31/07/2007.

Con quella stessa circolare venivano introdotte precise forme di cautela nell'esame dei P.R.G. adottati in coerenza a quella norma regionale, ma in violazione ipotetica della citata Direttiva UE; e ciò in considerazione che il governo aveva formulato un disegno di legge per l'abrogazione della richiamata legge regionale sottoposta a censura.

Detta iniziativa legislativa si è adesso tradotta all'interno dell'art.41 legge regionale 9 maggio 2012, n.26, pubblicata sulla G.U.R.S. n.19 dell'11/05/2012, *Suppl. ord.* n.1.

E' così venuto meno il disallineamento tra norma regionale ed il Diritto Comunitario ed è rimasta così confermata l'utilità dei criteri di cui alla sopra riportata circolare.

Di tanto si dà avviso confermando quindi che nell'ordinamento regionale l'adozione e l'approvazione di strumenti urbanistici richiede la Valutazione Ambientale Strategica di cui al decreto legislativo n.4 del 16/01/08.

La presente circolare sarà pubblicata nel sito web della Direzione Regionale Urbanistica e, per estratto, sulla G.U.R.S.

